



SENT.501/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Alessandra SANGUIGNI Presidente f.f.

Pasquale FAVA Consigliere relatore

Giuseppe DI BENEDETTO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 79154 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio nei confronti di

Marco Cerù, nato a Piacenza il 9 dicembre 1965, residente a Roma alla via G. Debenedetti n. 45, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Rossi, Francesco Camerini e Anna Rossi;

Rosario Calandrucchio, nato a Siracusa il 14 ottobre 1969 e residente in Roma al viale Tirreno n. 24, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Amelia Cuomo e Michele Lombardo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza del 23 giugno 2022, la relazione del consigliere Pasquale Fava.

Uditi il VPG Francesco Vitiello e gli Avvocati dei convenuti Francesco Camerini, Anna Rossi, Gennaro Terracciano e Michele Lombardo.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con l'atto di citazione in epigrafe la Procura regionale, riservandosi espressamente l'azione relativa al danno all'immagine, ha convenuto in giudizio Marco Cerù e Rosario Calandruccio per sentirli condannare al pagamento, a titolo doloso e in solido (pag. 35 e 45 della citazione), di € 711.483,52 (in favore della RAI s.p.a.) e di € 21.675,60 (a favore dell'IPZS).

Il Cerù è stato responsabile della Direzione amministrazione e finanza (già Area amministrativa e servizi) dell'IPZS dal 1999 al giugno 2016; il Calandruccio responsabile della Direzione operativa (già area operativa) e della Direzione stabilimento Zecca e Verres (già Direzione stabilimento zecca) dell'IPZS sino all'aprile 2015.

Parte attrice ha richiamato e prodotto non solo gli organigrammi aziendali dai quali risultano le

competenze delle richiamate direzioni di cui i convenuti erano responsabili negli anni 2012-2016, periodo cui si riferisce il danno erariale (pag. 21-31 dell'atto di citazione), ma anche una serie di e-mails e atti interni comprovanti le competenze in materia dei convenuti, nonché l'effettivo esercizio delle predette ai fini della produzione del danno erariale contestato (pag. 35 - 44 della citazione).

La Procura ha addebitato ai convenuti due tipologie di pregiudizi alla finanza pubblica.

1.1. In primo luogo, è stato contestato l'addebito alla RAI s.p.a. delle spese per la produzione - mai realizzatasi - di 6.398 gettoni d'oro con particolare riguardo a "manifattura, calo tecnico e fusione" (complessivi € 711.483,52, di cui € 416.259,30 per calo tecnico e € 295.224,22 per costo complessivo). Con riguardo a tale voce di danno si è dimostrato che l'oro in questione non è stato mai acquistato dall'IPZS e che i gettoni sono stati solo "cartolarmente e virtualmente" prodotti, pur addebitandosi alla RAI s.p.a. committente i descritti costi di produzione.

Nell'Accordo quadro intervenuto tra RAI e IPZS quest'ultimo assumeva l'obbligo di fornire, per tutta la durata del contratto, le prestazioni riconducibili

alla fornitura di gettoni d'oro per giochi a premi.

Il corrispettivo dovuto dalla RAI s.p.a. comprendeva, tra l'altro, i costi di manifattura (coniazione e altre lavorazioni), tutti i servizi a corredo della fornitura, l'eventuale costo di fusione dei gettoni per i quali il vincitore avesse richiesto il riacquisto, oltre ad ogni altro costo previsto dal capitolato (pag. 13 e 14 della citazione).

Secondo la Procura regionale, attraverso false fatturazioni e altri artifici documentali, i convenuti addebitavano al committente RAI s.p.a. i costi di produzione di gettoni - mai realmente conati (pag. 42 della citazione) -, costi che avrebbero dovuto essere corrisposti solo qualora il vincitore avesse richiesto il riacquisto da parte di IPZS. Ciò in considerazione del divieto di legge di corrispondere vincite in denaro nei giochi a premi (d.P.R. 26 gennaio 2001, n. 430). L'IPZS, invece, predisponendo, con il ruolo chiave svolto dai convenuti, una nuova "Procedura Metalli Preziosi", con attivazione di un "nuovo flusso operativo" da utilizzare solo *"nei casi in cui i vincitori [avessero richiesto] il solo controvalore in denaro"* al fine di *"evitare l'acquisto di oro, non necessario alla produzione di gettoni che, nel caso di richiesta di*

*controvalore, non devono essere prodotti"* (PR-ZEC-8

Rev.01 del 28.09.2012 - pag. 5 della citazione).

1.2. In secondo luogo, la predetta attività, avendo determinato l'ingresso nel patrimonio di IPZS di somme di denaro provenienti dalla RAI, è stata considerata rilevante dall'Istituto ai fini di una maggiore produttività e del contenimento dei costi operativi (ex d.l. 22 aprile 2014, n. 66), con erogazione di premi (c.d. MBO o *management by objectives*) in misura superiore al dovuto (quantificazione determinata nel 30%). Tale danno, da MBO non dovuti (erogati nel 2014), è stato quantificato in € 21.675,60 (€ 13.755,00 a Marco Cerù; € 7.920,00 a Angelo Rossi - responsabile della Direzione Stabilimento Zecca e Verres sino al mese di dicembre 2014).

1.3. Circa la giurisdizione di questa Corte, la Procura regionale ha evidenziato che RAI s.p.a è una società legale (Cass., sez. un., 27092/2009) e l'IPZS s.p.a. è un organismo di diritto pubblico sorto dalla trasformazione dell'omonimo ente pubblico (d.lgs. 116/1999 e delibera CIPE n. 59/2002). I convenuti, al tempo della produzione del pregiudizio economico all'IPZS (danno erariale diretto) e alla RAI (c.d. "danno obliquo"), erano dipendenti dell'IPZS. Circa

il danno prodotto al committente (RAI s.p.a.) si è richiamata la consolidata giurisprudenza contabile (C.conti, Sez.Riun., 24/2020/QM) che esclude che il concetto di "finanza pubblica allargata" possa essere utilizzato per far scomparire il pregiudizio arrecato da un ente, sostanzialmente pubblico dal punto di vista della responsabilità amministrativo-contabile, ad un altro avente la stessa natura giuridica, sempre con riguardo ai profili contabili.

1.4. Sussisterebbero, quindi, secondo la Procura regionale tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contabile (condotta, danno, nesso di causalità, dolo).

2. Le difese dei convenuti.

2.1. Marco Cerù ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della citazione per tardività (pur riconoscendo l'esistenza delle ordinanze presidenziali di concessione dei termini di proroga si è invocata la carenza di allegazione e di prova della notifica ai soggetti invitati a dedurre), il difetto di giurisdizione contabile per svariate ragioni tra cui emerge la pretesa carenza del danno erariale, fondamento della giurisdizione di questa Corte, e la natura privatistica contrattuale del rapporto tra RAI e IPZS (il danno sarebbe tipicamente

contrattuale e riferibile ad un rapporto privatistico tra RAI e IPZS, con conseguenziale giurisdizione AGO sulla controversia da responsabilità da inadempimento; carenza di danno erariale a carico di RAI, essendo configurabile il pregiudizio in relazione al patrimonio dei vincitori, i quali, tuttavia, non avrebbero avanzato alcuna pretesa risarcitoria; assenza di danno per mancanza di sanzioni per violazione del d.p.r. 430/2001 - il provvedimento sanzionatorio del MISE è stato annullato dal TAR Lazio con la sentenza 10027/2018; inesistenza del pregiudizio alla finanza pubblica in quanto della prospettata perdita nella sfera patrimoniale della RAI si sarebbe, in pari misura, avvantaggiato l'IPZS attraverso un meccanismo riconducibile alla *compensatio lucri cum damno*; la Rai avrebbe, peraltro, beneficiato della assenza di spese di consegna dei gettoni d'oro; insussistenza del danno nel patrimonio dell'IPZS in quanto, anche in mancanza della riduzione dei costi derivanti dal mancato conio dei gettoni d'oro, gli obiettivi che hanno dato luogo alla erogazione dei premi retributivi si sarebbero comunque raggiunti; il danno all'IPZS non sarebbe attivabile per intervenuta transazione tombale tra il datore di lavoro e il Cerù), nonché la

prescrizione dei danni anteriori al 13 novembre 2014 (quinquennio anteriore alla data della notifica dell'invito a dedurre intervenuta il 13 novembre 2019).

Nel merito il convenuto ha contestato la fondatezza dell'azione risarcitoria sia perché la procedura gestionale metalli preziosi sarebbe stata legittima (tanto che il giudice amministrativo ha annullato le sanzioni irrogate alla Rai dal MISE), sia in quanto non avrebbe avuto alcuna competenza sulla modifica delle procedure (rientranti nelle competenze della Direzione operativa, quindi del Rossi, del Calandrucchio, della Pasquini), sia per la correttezza formale e sostanziale della fatturazione effettuata dall'IPZS in favore della RAI. Per tali ragioni ha, in via subordinata, anche sollecitato una rideterminazione del danno alla luce del contributo eziologico arrecato da altri dipendenti IPZS non evocati in giudizio (Rossi, Planeta, Blama) e dei vantaggi di cui hanno beneficiato sia la RAI che l'IPZS.

## 2.2. Rosario Calandrucchio

In via preliminare ha eccepito la prescrizione del risarcimento dei danni anteriori al 16 dicembre 2014 (quinquennio anteriore alla notifica dell'invito



a dedurre intervenuta il 16 dicembre 2019), nonché ha invocato la sospensione del presente processo per pendenza di quello penale (anche al fine dell'acquisizione probatoria degli atti del procedimento penale).

Nella qualità di direttore operativo al tempo dei fatti, ha segnalato di non essere stato titolare di alcun potere in relazione alle modifiche nella procedura metalli preziosi, evidenziando come la predetta sia imputabile ad altri dipendenti dell'IPZS (Cerù -direttore amministrativo; Pasquini -responsabile logistica; Bufacchi -responsabile magazzino Serra; Rossi -direttore stabilimento Zecca; - pag. 9 della memoria).

Con riguardo ai rapporti con i vincitori ha rappresentato di aver sottoscritto lettere predisposte da altri uffici, sulla cui legittima attività avrebbe fatto affidamento.

Ha contestato ogni addebito fondato su responsabilità oggettiva di posizione, evidenziando che mancherebbe ogni dolo o colpa grave.

Circa l'assenza di danno in capo alla Rai ha contestato la ricostruzione della Procura regionale, sia perché il pregiudizio sarebbe esclusivamente riferibile ai vincitori, sia in quanto l'eventuale

danno prospettato in capo alla Rai si sarebbe risolto in un vantaggio economico per l'IPZS, da compensarsi tra i predetti soggetti in considerazione della natura sostanzialmente pubblicistica di entrambi.

Con riguardo al danno da fruizione dei premi ha richiamato il proprio atto di rinuncia e la circostanza che a beneficiarne siano stati Rossi e Cerù.

In ogni caso il danno andrebbe riquantificato alla luce delle risultanze del procedimento penale, con sensibile riduzione di misura.

### 3. L'udienza pubblica.

Nel corso dell'udienza pubblica del 23 giugno 2022, le parti hanno richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni, ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto. Con ordinanza a verbale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento dell'IPZS in quanto non notificato alle parti (art. 85 c.g.c.). La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sussiste la giurisdizione contabile sulla

controversia in esame. Alla luce della prospettazione  
attoreale si è contestata ai convenuti una *mala gestio*  
nelle procedure di conio dei gettoni d'oro  
commissionati dalla RAI e di conversione di questi  
ultimi in danaro in base alle scelte dei vincitori.  
Essendo la RAI e l'IPZS soggetti sostanzialmente  
pubblici, anche se formalmente privati (in  
particolare la Rai è una società legale di diritto  
speciale - Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092  
e sez. un. 22 dicembre 2011, n. 28329; l'IPZS è un  
organismo di diritto pubblico che gestisce  
considerevoli risorse pubbliche - in proposito è  
sufficiente richiamare le ultime due delibere della  
Sezione di controllo enti sulla gestione dell'IPZS -  
determinazione 3 febbraio 2022, n. 16 e delibera 22  
luglio 2021, n. 83) non è in discussione che le  
risorse che i predetti enti gestiscono hanno natura  
pubblicistica, con conseguenziale giurisdizione  
contabile (art. 1 c.g.c.). Circa l'esistenza del danno  
alla finanza pubblica, come si vedrà esaminando il  
merito, il pregiudizio erariale sussiste ed è idoneo  
a radicare la giurisdizione contabile, non  
sussistendo alcuna questione meramente privatistica  
avente ad oggetto l'inadempimento contrattuale, bensì  
il danno erariale prodotto dai convenuti alla RAI

s.p.a. (c.d. "danno obliquo") e all'IPZS (c.d. "danno erariale diretto").

2. Anche l'eccezione di tardività dell'atto di citazione è manifestamente infondata. Il convenuto non contesta l'esistenza dei provvedimenti presidenziali di proroga, né che il deposito dell'atto di citazione sia tardivo per violazione dei termini assegnati, bensì si è limitato a prospettare la mancata allegazione e notifica dei predetti provvedimenti di proroga; come ribadito in sede di discussione orale ciò che rileverebbe sarebbe la carenza di deposito da parte della Procura regionale nel fascicolo del giudizio. Il Collegio rileva che la carenza di allegazione e/o notifica non siano ex se causa di inammissibilità dell'atto di citazione.

Peraltro, i provvedimenti in questione (ordinanze 4 e 12 del 2021), già presenti nel fascicolo informatico d'ufficio e agli atti della Sezione, sono stati depositati anche in forma cartacea dalla Procura regionale, unitamente alle relate di notifica, nel corso dell'udienza pubblica a seguito di breve sospensione dell'udienza. In ogni caso, l'eccezione formulata dalla difesa è priva di ogni interesse in quanto essa non è strumentale a far valere l'intempestività del deposito dell'atto di citazione,

essendo stata formulata esclusivamente con riguardo alla mancata produzione di tali atti da parte della Procura. Al mancato deposito non consegue alcuna causa di inammissibilità dell'atto di citazione. L'atto di citazione, peraltro, è stato depositato tempestivamente il 4 ottobre 2021 (l'invito a dedurre è stato notificato al Calandruccio il 13 dicembre 2019 e al Cerù il 20 marzo 2020; con la prima ordinanza - n. 4/2021 - è stato concesso il termine di 120 giorni, a far data dal giorno di scadenza dell'originario termine; con la seconda ordinanza - n. 12/2021 - è stato concesso il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza, ovverosia dal 21 giugno 2021).

3. Non può essere accolta l'istanza finalizzata alla sospensione del giudizio contabile per pendenza di quello penale, atteso che, secondo giurisprudenza contabile costante, i predetti processi sono autonomi e indipendenti dovendo raggiungere la propria definizione nei termini ragionevoli imposti dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU).

L'art. 106, co. 1, c.g.c. recepisce il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c., da interpretare conformemente all'orientamento della Corte di

Cassazione, secondo il quale la sospensione del giudizio è "necessaria" solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 17212; C. conti sez. Lazio sent. n. 503/2021). Con riguardo al giudizio penale, i due giudizi sono autonomi e non opera alcuna pregiudizialità penale per un giudizio, quello giuscontabile, finalizzato ad acclarare autonomamente non già reati, ma danni erariali. Occorre una concreta pregiudizialità giuridica ove il fatto penalmente rilevante debba costituire l'antecedente necessario alla definizione del giudizio per danno erariale, circostanza che qui non si rileva, proprio perché il fatto lesivo in sé si è verificato a causa delle condotte dei convenuti a prescindere dalla sua rilevanza o qualificazione in sede penale.

4. Anche l'eccezione di prescrizione non ha

pregio. Come è noto il *dies a quo* decorre dalla *deminutio patrimonii*, sempre che il danneggiato possa esercitare il diritto al risarcimento (l'art. 2935 cc dispone che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere").

Tale impossibilità si è verificata sino alla data del rinvio a giudizio (3 febbraio 2020) ovvero dalla precedente segnalazione di danno all'erario da parte della Guardia di Finanza del 13.5.2019, nonchè all'esito dell'adempimento delle deleghe istruttorie conferite dalla Procura regionale alla Guardia di finanza, elementi ed attività che hanno fatto luce sulla complessa e oscura operazione posta in essere dagli odierni convenuti dipendenti dell'IPZS. Perciò la decorrenza va ancorata al disvelamento dei fatti posti a fondamento dell'azione di responsabilità. Né si può ritenere che la pubblicazione della nuova procedura metalli sul sito IPZS possa determinare una manifestazione chiara, completa, esaustiva e precisa sui pregiudizi erariali contestati dalla Procura regionale.

5. L'azione risarcitoria esperita merita pieno accoglimento (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 2697 c.c.).

Giova premettere che la presente controversia

non investe la violazione del divieto di cui all'art.

4 d.P.R. 430/2001 (*"I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali"*), nonché dei suoi rapporti con la norma di esenzione di cui al successivo art. 6, comma 1, lett.

B) (*"1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a*



distanza;”), aspetto sul quale si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, con annullamento dei provvedimenti adottati dal MISE nei confronti della RAI (TAR Lazio 10017/2018).

Né la questione investe profili di tassazione, sui quali di recente la Corte di Cassazione, ha precisato che *“in tema di IVA, la società produttrice di programmi televisivi che acquisti gettoni d’oro che rappresentino oro da investimento da destinare in premio ai vincitori di uno di quei programmi, non matura alcun diritto di detrazione”* (Cass., sez. V, 18 marzo 2021, n. 7624).

La materia del contendere investe profili squisitamente erariali, ovvero sia 1) il danno subito dalla Rai committente, società legale sostanzialmente pubblica (a tal riguardo si riporta l’ordinanza Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092: *“Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d’amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai, infatti, nonostante la veste di società per*

azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d'abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti; né l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda"), arrecato dai dipendenti dell'IPZS, anch'esso entità sostanziale di diritto pubblico, nonché 2) il danno subito dall'IPZS per condotte imputabili ai propri

dipendenti.

Dalla copiosa documentazione versata in atti emerge che ai convenuti siano imputabili entrambe le poste dannose attivate dalla Procura regionale nel presente giudizio.

Dall'organigramma dell'IPZS, nonché dallo scambio di lettere, e-mails, comunicazioni, etc., emerge che entrambi i convenuti hanno posto in essere quelle attività che hanno determinato l'imposizione di costi ulteriori in capo alla RAI s.p.a., determinandosi, in tal modo, un esborso patrimoniale non dovuto. Trattasi di un danno c.d. obliquo, ovvero sia determinato ad Amministrazione diversa da quella con la quale sussiste la relazione di lavoro.

In ragione del mancato acquisto dell'oro e dell'omesso conio dei gettoni d'oro, sono stati posti a carico della RAI s.p.a. i costi per cui la Procura regionale ha agito (produzione - mai realizzatasi - di 6.398 gettoni d'oro con particolare riguardo a "manifattura, calo tecnico e fusione": complessivi € 711.483,52, di cui € 416.259,30 per calo tecnico e € 295.224,22 per costo complessivo). Non può parlarsi di compensazione dei vantaggi, in quanto il vantaggio si fonda su illecito contabile; peraltro, il concetto di "finanza pubblica allargata" non è applicabile al

caso di specie, anche perché gli enti in questione hanno autonoma personalità giuridica e redigono bilanci autonomi ed indipendenti, nell'alveo dei principi dell'art. 81 della Costituzione. L'equilibrio di bilancio, difatti, si valuta con riguardo a ciascun soggetto giuridico. Come correttamente segnalato dalla Procura regionale, peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (C.conti, Sez.Riun., 24/2020/QM) si esclude che il concetto di "finanza pubblica allargata" possa essere utilizzato per far scomparire il pregiudizio arrecato da un ente, sostanzialmente pubblico dal punto di vista della responsabilità amministrativo-contabile, ad un altro avente la stessa natura giuridica, sempre con riguardo ai profili contabili.

Esiste, anche, il secondo pregiudizio alla finanza pubblica derivante dalla percezione di premi di produttività (quest'ultimo in danno dell'IPZS, Amministrazione di appartenenza dei convenuti). Le predette condotte hanno determinato l'ingresso nel patrimonio di IPZS di somme di denaro provenienti dalla RAI e non dovute (per mancato acquisto dell'oro e omesso conio dei gettoni) che sono state considerate rilevanti dall'Istituto, ai fini di una maggiore produttività e del contenimento dei costi operativi

(ex d.l. 22 aprile 2014, n. 66), con erogazione di premi (c.d. *management by objectives* - M.B.O.) in misura superiore al dovuto (quantificazione determinata nel 30%). Tale danno, da MBO non dovuti (erogati nel 2014), è stato correttamente quantificato in € 21.675,60 (€ 13.755,00 a Marco Cerù; € 7.920,00 ad Angelo Rossi). In proposito, l'indagine della Guardia di finanza (relazione 11 febbraio 2021, n. 67048) è chiara, accurata e fondata su indici e parametri corretti e oggettivi. Non ha pregio l'eccezione sollevata dal Caladruccio finalizzata a segnalare la propria rinuncia al premio di produttività in questione, in quanto la propria condotta ha determinato la percezione indebita dei predetti premi da parte di altri soggetti (Cerù e Rossi), sussistendo, così, il contributo eziologico alla determinazione del danno.

Né può essere considerata rilevante la transazione intervenuta nel 2016 con il Cerù. Essa non copre il danno erariale. Secondo la giurisprudenza contabile costante, la transazione intervenuta sul danno erariale prima della sentenza di condanna sarebbe nulla sia per illiceità dell'oggetto che per nullità virtuale, atteso che le norme sulla responsabilità amministrativa sono imperative e non

sono disponibili dalle parti. La transazione, peraltro, in concreto, non investe il danno erariale attivato dalla Procura regionale.

Nel caso concreto sussiste, invece, il dolo dei convenuti. L'elemento soggettivo (rappresentazione e volontà che investono sia la condotta, sia l'evento vantaggioso per IPZS s.p.a. e dannoso per la RAI s.p.a., sia l'evento vantaggioso consistente nei premi M.B.O., questi ultimi in pregiudizio dell'IPZS) emerge chiaramente dalla documentazione in atti che descrive sia il procedimento seguito che le chiare finalità perseguite dai convenuti (contenimento dei costi e risparmio di spesa per l'IPZS, con erogazione dei premi di produttività e correlativo pagamento del servizio di conio da parte della RAI s.p.a.).

6. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.).

7. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della

presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex

art. 1282, primo comma, c.c.

8. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79154 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna i convenuti Marco Cerù e Rosario Calandruccio al pagamento delle somme di seguito indicate:

€ 711.483,52 (settecentoundicimilaquattrocentoottantatre//52), in solido, in favore della R.A.I. s.p.a., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nei sensi di cui in motivazione;

€ 21.675,60 (ventunomilaseicentosestantacinque//60), in solido, in favore dell'I.P.Z.S. s.p.a, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese

del giudizio, liquidate nell'importo di € 531,65

(cinquecentotrentuno/65).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 giugno 2022.

L'estensore

Il Presidente f.f.

Pasquale Fava

Alessandra Sanguigni

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 19 luglio 2022

Il Dirigente

Luciana Troccoli

*F.to digitalmente*